

## VERBALE DI ACCORDO

### IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

Il giorno 12/01/2012 alle ore 12.00 preso la sede del Centro Congressi Cavour in Roma,

#### Si sono incontrati

- La Rinascente S.r.l. rappresentata da Paola Accornero, Desirée Fossen e Salvatore Garro
- La FILCAMS - CGIL rappresentata da Daria Banchieri.
- La FISASCAT - CISL rappresentata da Ferruccio Fiorot
- La UILTUCS - UIL rappresentata da Gabriele Fiorino


#### PREMESSO CHE

- con la Circolare n. 3/E del 14 Febbraio 2011 l'Agenzia delle entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'Art. 1 comma 47, della legge 220/2010 che ha dato attuazione all'art. 53 comma 1, del Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi della produttività" per il periodo di imposta 2011.
- al'art 26 della Legge 15 Luglio 2011, n.111, così come modificato dall'art26, comma 6, della Legge 12 Novembre 2011, n.183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
- le Parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le parti concordano quanto segue:

1. con decorrenza 1 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012 sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della Circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, le disposizioni di tutti i CCNL sottoscritti o applicati, per le parti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
2. Alle disposizioni contenute negli accordi aziendali in vigore sottoscritti tra le parti, che siano già state definite quali incrementi di produttività, efficienza organizzativa, innovazione, qualità, competitività e redditività si applica quanto concordato al punto 1.



3. le Parti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, considerano incrementi di produttività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, i seguenti istituti economici:
- lavoro straordinario
  - lavoro supplementare
  - compensi per clausole elastiche e flessibili
  - lavoro a turno
  - lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
  - premi variabili di rendimento e di efficienza organizzativa
  - lavoro notturno
  - ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale
4. le Parti concordano che i trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ad alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni ministeriali e dalla Agenzia delle Entrate. L'Azienda applicherà pertanto i benefici fiscali recepiti dal presente accordo ed erogati nell'anno 2012.
5. L'Azienda applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti dell'azienda, indipendentemente dal PDV e dalla provincia di appartenenza.
6. Si richiama altresì la necessità che gli obiettivi di incremento di produttività, competitività, redditività, e innovazione vengano perseguiti:
- a. nel rispetto e nella valorizzazione delle norme in tema di salute e sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
  - b. in coerenza con gli obiettivi di conciliazione dei tempi di vita/lavoro e più in generale sviluppando tutti quegli elementi atti a creare condizioni di benessere organizzativo nei luoghi di lavoro
7. il presente accordo è esteso anche ai lavoratori con contratto di somministrazione. L'Azienda informerà le rispettive Società di Somministrazione di applicare le stesse condizioni di natura fiscale di cui al punto 4 anche per i lavoratori inviati per il periodo di effettivo lavoro prestato nell'ambito del rapporto di somministrazione.

Le Parti si impegnano ad armonizzare la presente intesa qualora intervenissero nel corso del 2012 variazioni normative in merito.

Letto, confermato, sottoscritto 12/01/2012

p. FILCAMS CGIL  
p. FISASCAT CISL  
p. ULTUCS UIL

p. la Rinascente S.r.l.

